



---

**MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO  
di ZÈTEMA**

**“PARTE GENERALE” E “SISTEMA DISCIPLINARE”**

(EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231)

- Revisione 8 – Aprile 2026*
- Revisione 7 – Gennaio 2024*
- Revisione 6 – Dicembre 2022*
- Revisione 5 – Maggio 2020*
- Revisione 4 – Novembre 2018*
- Revisione 3 – Gennaio 2016*
- Revisione 2 – Agosto 2012*
- Revisione 1 – Novembre 2008*
- Prima stesura – Novembre 2006*

**INDICE**

**SEZIONE A**

<b>IL MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO .....</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>1. Il Decreto 231/2001 e la successiva normativa integrativa e modificativa .....</b>	<b>Pag. 5</b>
1.1 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231 e successive modifiche e integrazioni.....	Pag. 5
1.2 L'adozione e l'attuazione del Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa da reato .....	Pag. 25
1.3 Le sanzioni previste dal Decreto .....	Pag. 26
<b>2. LE LINEE GUIDA DI CORPORATE GOVERNANCE DI ROMA CAPITALE.....</b>	<b>Pag. 28</b>
2.1 L'attività svolta da Zetema Progetto Cultura s.r.l.....	Pag. 28
2.2 Controllo Analogo.....	Pag. 28
2.3 Funzioni di direzione e indirizzo.....	Pag. 29
2.4 Tipologie e poteri di controllo.....	Pag. 30
2.5 Affidamenti diretti di contratti pubblici.....	Pag. 31
2.6 Modifiche Statuto di Zètema Progetto Cultura S.r.l.....	Pag. 34
2.7 Affidamento di servizi.....	Pag. 34
<b>3. LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA.....</b>	<b>Pag. 35</b>
<b>4. FUNZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01 .....</b>	<b>Pag. 35</b>
4.1. Dichiarazione programmatica.....	Pag. 35
4.2. Il Modello Organizzativo di Zetema Progetto Cultura s.r.l. ....	Pag. 36
4.3. Processo di predisposizione del Modello e Mappatura dei Rischi .....	Pag. 37
4.4. Le componenti del Modello Organizzativo di Zetema Progetto Cultura s.r.l. ....	Pag. 38
4.5. Destinatari del Modello.....	Pag. 39
4.6. Modalità di modifica/integrazione del Modello .....	Pag. 39
<b>5. IL SISTEMA DI GOVERNANCE .....</b>	<b>Pag. 39</b>
5.1. la struttura organizzativa della Società .....	Pag. 39
5.2. Conflitto di interessi.....	Pag. 41
5.3. Attività affidate in outsourcing.....	Pag. 41

5.4. L'Organigramma .....	Pag. 42
<b>6. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.....</b>	<b>Pag. 42</b>
<b>7. PROCEDURE DI ZETEMA PROGETTO CULTURA S.r.l. ....</b>	<b>Pag. 42</b>
<b>8. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>Pag. 43</b>
<b>9. IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....</b>	<b>Pag. 43</b>
9.1 Codice di Comportamento per le Pari Opportunità e la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni, molestie e violenza di genere .....	Pag. 44
<b>10. IL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>Pag. 45</b>
<b>11. ANTICORRUZIONE , TRASPARENZA E SEGNALAZIONE ILLECITI .....</b>	<b>Pag. 46</b>
11.1. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) .....	Pag. 46
11.2. Sistema interno di segnalazione delle violazioni – "WHISTLEBLOWING" .....	Pag. 47
<b>12. ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>Pag. 48</b>
12.1. Istituzione e profilazione dell'Organismo di Vigilanza .....	Pag. 48
12.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	Pag. 50
12.3. Coordinamento intra-organico e Reporting.....	Pag. 51
12.4 Verifiche periodiche.....	Pag. 51
12.5. Procedure per le Attività Sensibili. ....	Pag. 52
12.6. Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie .....	Pag. 53
<b>13. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV.....</b>	<b>Pag. 53</b>
13.1. Segnalazione di violazioni del Modello.....	Pag. 53
13.2. Flussogramma rivolto all'OdV.....	Pag. 54
<b>14. LA COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....</b>	<b>Pag. 54</b>
14.1. Formazione in materia di D.lgs. n. 231/2001.....	Pag. 54
14.2 Informativa a Collaboratori e Partner. ....	Pag. 55

**SEZIONE B**

**SISTEMA DISCIPLINARE INTERNO.....Pag. 56**

1. Principi generali..... *Pag. 56*

2. Infrazioni dei membri degli Organi sociali..... *Pag. 57*

3. Infrazioni dei Dirigenti..... *Pag. 57*

4. Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori subordinati.....*Pag. 58*

5. Infrazioni dei Collaboratori esterni e Partners..... *Pag. 59*

6. Principi procedurali.....*Pag. 59*

7. Rinvio.....*Pag. 60*

## IL MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

### 1. Il Decreto 231/2001 e la successiva normativa integrativa e modificativa

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (“D.lgs. 231/2001”), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, tra cui la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D.lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità personale degli enti collettivi per alcuni reati commessi nel loro interesse o vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica autore del reato e ancorché definita “amministrativa”, sostanzia per l'ente collettivo una vera responsabilità “para-penale”.

La nuova responsabilità introdotta dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i. mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato, nel presupposto che la commissione del reato è stata agevolata o permessa dal “deficit organizzativo” dell'ente. Per tutti gli illeciti commessi è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prodotto/profitto del reato; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Quando si parla di reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (“Reati”), ci si riferisce sia ai reati originariamente previsti (reati nei confronti della P.A.), sia alle ipotesi successivamente introdotte. Inoltre, le sanzioni interdittive possono essere irrogate anticipatamente anche in sede cautelare. Per il dipendente giudicato colpevole invece le sanzioni sono quelle previste dal Codice Penale.

#### 1.1 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

L'elenco dei reati presupposto previsto dal d.lgs. 231/01, che possono originare la responsabilità delle aziende è in continuo aggiornamento e ampliamento e copre potenzialmente tutte le aree di attività dell'impresa.

Il c.d. catalogo dei reati-presupposto alla data di revisione del presente documento include:

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

## Modello Organizzativo

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata.

Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione.

Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio.

Art. 25-ter Reati societari.

Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali o in violazione dell'art. 2 Convenzione di New York 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo);

Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale.

Art. 25-sexies Abusi di mercato.

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-undecies Reati ambientali.

Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia.

Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari.

Art. 25-sexiesdecies Contrabbando.

Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale.

Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Art. 25- undevicies Delitti contro gli animali

Art. 26- Delitti tentati

### **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24.)**

Rubrica così sostituita dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs 14 luglio 2020, n. 75 che ha esteso la responsabilità delle società ai delitti di:

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 legge 898/1986).

Il decreto-legge n. 13/2022 recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili» (c.d. Decreto Frodi), volto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle recenti notizie di operazioni illecite aventi ad oggetto le agevolazioni fiscali note come "superbonus". L'art. 2 del Decreto Legge 13/2022, recante "Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche", ha modificato in senso ampliativo la rubrica ed il testo degli artt. 240-bis, 316-bis e 316-ter del codice penale.

La legge n. 137/2023 ha introdotto i reati: Turbata libertà degli incanti 353 cp e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art 353 bis c.p.

Il reato di Truffa (Art. 640 c.p.) è stato ulteriormente modificato dalla Legge 90/2024 e successivamente dal D.L. 48/2025 poi convertito dalla Legge 80/2025

Le nuove misure dell'art. 24 prevedono:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 353, 353 bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote .
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
- 3 Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

### **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)**

L'art. 24 bis, introdotto dalla L.18 marzo 2008 n. 92, inserisce vari reati informatici, prima assenti, fra i reati presupposto ex d.lgs. 231/01. In tal modo è stata introdotta nel nostro ordinamento la punibilità degli Enti Collettivi per la commissione di tali reati da parte di apicali e dipendenti, laddove venga accertata da parte del Giudice la presenza di un interesse o di un vantaggio degli Enti stessi. L'art. 24 bis è stato integrato dal D.L. n.105/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, che ha previsto, con la modifica del comma 3, la responsabilità dell'ente in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. (art. 1, comma 11- bis, del decreto-legge n. 105/2019). Le nuove disposizioni sono state previste *per* assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori, pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Rilevanti modifiche dell'art. 24 bis sono avvenute con la recente legge del 28 giugno 2024, n. 90 (Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici). La nuova

legge sulla cybersicurezza, oltre a prevedere norme di raccordo con le precedenti disposizioni del decreto-legge n. 105/2019, ha previsto, anche in ottica di futuro adeguamento alla direttiva NIS2 (direttiva UE 2022/2555, recepita dal Decreto Legislativo n. 138/2024) ulteriori presidi organizzativi e tecnici per garantire la sicurezza dei dati rispetto ad attacchi informatici.

La Legge 90/2024 ha avuto notevoli impatti in materia di responsabilità amministrativa, ex D.lgs. n. 231/2001. Oltre a prevedere la nuova fattispecie di “estorsione mediante reati informatici” (art. 629, comma 3) ha previsto un generale innalzamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente in relazione alla commissione di uno dei reati informatici connessi al reato presupposto previsto e punito dall'art. 24-bis “ Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Le nuove misure, dell'art. 24 bis, alla luce delle modifiche della L. 2024, n. 90 prevedono:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. (Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), L. 28 giugno 2024, n. 90).

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. (Comma inserito dall'art. 20, comma 1, lett. b), L. 28 giugno 2024, n. 90).

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615. quater e 615-quarter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. c), L. 28 giugno 2024, n. 90).

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). (Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. d), L. 28 giugno 2024, n. 90). Si richiama al riguardo il punto 2-ter dell'art. 640 c.p. che richiama alle ipotesi di Truffa se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Zetema, considerando *la Sicurezza delle Informazioni, Cybersecurity e Data Protection* tre pilastri fondamentali per una completa gestione degli aspetti della sicurezza informatica, opera costantemente all'implementazione di un proprio modello organizzativo aziendale che, partendo dagli obblighi giuridici sanciti dalla normativa in materia di sicurezza informatica al fine di ottenere il concreto beneficio dell'esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, prevede l'attuazione e la formalizzazione di misure tecnico-organizzative adeguate e previste, volte a mitigare i fattori di rischio che incombono sugli asset aziendali conseguentemente alla commissione di reati informatici e al trattamento illecito di dati .

### **Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)**

Introdotta dal d.lgs. 15 luglio 2009 n. 94.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del Codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del d.lgs. 231/01.

### **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione. (art. 25)**

La rubrica dell'articolo 25 D.lgs 231/01 è stata inizialmente modificata dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), n. 190/2012, sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e, successivamente modificata dalla recente Legge n. 112/2024, n. 112 che ha previsto l'abrogazione, e quindi l'esclusione dalla rubrica, dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). Per riguarda i contenuti, l'articolo 25 è stato integrato n. 3/2019 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), che ha previsto nuove misure in materia di anticorruzione e di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, successivamente dal D.lgs. 75/2020 che ha ulteriormente ampliato le ipotesi di reato: reato di peculato di cui all'art. 314, c.p., di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e recentemente dalla Legge n.112/2024 recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia che oltre ad ampliare l'applicazione della sanzioni previste nel primo comma dell'art. 25 ai reati commessi nei confronti dell'Unione Europea, ha introdotto, richiamandolo nello novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, il reato di "indebita destinazione di denaro o cose mobili, che va ad inserirsi tra i delitti contro la pubblica amministrazione all'art. 314-bis c.p.

In Particolare, l'art. 25 prevede:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

#### **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)**

Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350 e modificato dall'art 15 della legge n. 99 del 23 luglio 2009

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

### **Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1.)**

Articolo aggiunto dall'art 15 della legge n. 99 del 23 luglio 2009.

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

### **I reati societari (art. 25 ter)**

L'Articolo aggiunto dal d.lgs. n. 61/2002, e poi modificato dall'art. 12 della Legge 69/2015 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), ha introdotto la punibilità dei c.d. reati societari commessi nell'interesse delle società e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli. Tale provvedimento, il cui obiettivo è stato quello di inasprire il trattamento sanzionatorio per i delitti di corruzione, concussione e peculato, prevede al contempo una serie di modifiche al codice civile consistenti nell'aumento delle pene per il reato di falso in bilancio. In tal senso, il d.lgs. n.38/2017 all'art. 6 modifica, ulteriormente, sotto il profilo sanzionatorio l'art. 25 ter aumentando le sanzioni già previste per i casi di corruzione attiva ed introducendo la sanzione anche nei casi di istigazione attiva alla corruzione.

Talune fattispecie sono state oggetto di successive modificazioni legislative o anche di abrogazione. Con il D.lgs n. 19/2023, art. 54, è stata prevista una ulteriore ipotesi di reato relativa alle "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare"

In particolare, l'art. 25 ter prevede

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del Codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In relazione ai già menzionati reati societari si precisa che, in caso di responsabilità dell'ente, allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive.

### **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)**

Articolo aggiunto dalla L. n.7/2003:

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del d.lgs. 231/01.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

### **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater .1)**

Articolo aggiunto dalla L. 7/2006.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700-quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

### **Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)**

Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 (Misure contro la tratta di persone e la riduzione in schiavitù) che richiama fattispecie penali, prevedendo l'inasprimento delle pene, relative allo sfruttamento delle persone, la riduzione in schiavitù, la prostituzione e pedopornografia.

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta

contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, introduce alcune significative modifiche per le fattispecie incriminatrici poste a presidio del sano sviluppo e della sessualità dei minori, che trovano spazio, accanto ad altri delitti contro la personalità individuale, all'interno dell'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-*bis*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, e 600-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-*undecies*, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

### **Abusi di mercato (art. 25 sexies)**

Introdotta dalla l. n. 62/2005, modificata dal d.lgs n.107/2018 e dalla L. 238/221, prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

### **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)**

Il d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 ha disposto la modifica dell'art. 25-septies precedentemente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 che aveva esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa dell'ente ai reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del Codice penale:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di

condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Tale integrazione che in termini generali, può desumersi da quanto previsto dall'art. 2087 c.c. in base al quale «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro», ha reso necessaria la creazione di un sistema special-preventivo, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa della Società, quale sezione del Modello 231, espressamente rivolto (cfr. art. 30, TUSL d.lgs. n. 81/2008) alla tutela dell'igiene e della salute e sicurezza sul lavoro prevedendo azioni mirate volte a garantire:

- la realizzazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata alla prevenzione;
- l'attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex d.lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001;
- la valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, qualificabile come controllo tecnico-operativo, e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Zetema, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 25-septies, d.lgl.231/01, ha provveduto a formalizzare, in apposita sezione della Parte Speciale del presente Modello Organizzativo, gli elementi qualificanti del Sistema aziendale di adempimento e gestione di tutti gli obblighi giuridici sanciti dall'art. 30 D.lgs. 81/08 e s.m.i., al fine di ottenere il concreto beneficio dell'esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, connessa ai reati occorsi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Allo scopo di consentire una gestione coordinata ed integrata di tutti i Rischi e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti dalla normativa vigente, nonché di attribuire le responsabilità relative a tali adempimenti alle specifiche funzioni aziendali, la Società aggiorna dovutamente il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e ha predisposto uno specifico Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, certificato in conformità allo standard UNI ISO 45001:2018, le cui finalità sono:

l'assicurazione sistematica del miglior livello possibile di protezione dei lavoratori e di tutte le altre persone presenti nel ciclo produttivo; l'assicurazione sistematica del miglior livello possibile di protezione dell'ambiente; la razionalizzazione dell'organizzazione delle attività relative alla sicurezza del lavoro, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo e in termini coerenti con la struttura aziendale; dell'individuazione di un unico Datore di Lavoro per l'intera azienda Zètema responsabile del sistema aziendale di sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente; la corretta distribuzione di compiti e connesse responsabilità e mediante il conferimento di specifiche deleghe, al fine di eliminare ogni possibilità di confusione o sovrapposizione; la valorizzazione del ruolo dei Direttori / Dirigenti Delegati affinché essi partecipino attivamente e adeguatamente ai processi informativi e decisionali relativi alle proprie competenze.

**Ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)**

Introdotta dal d.lgs. n. 231/2007 è stata modificata dalla L. 186/2014. La legge in questione – recante *“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio”*, introduce il reato di autoriciclaggio.

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e Trasferimento fraudolento di valori (Art.25-octies.1.)**

Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs 8 novembre 2021, n. 184 in attuazione alla Direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. La Legge n. 137/2023 ha integrato i reati previsti nell'art. Art.25-octies.1 prevedendo, attraverso l'inserimento del comma 2-bis l'ipotesi di “Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 – bis)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
  - b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si

applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)**

Introdotta dalla legge di conversione 23 luglio 2009 n. 99, con il richiamo di numerose fattispecie di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633, alcune progressivamente modificate dalla L. 93/2023 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica), dalla L. di conversione 166/2024 (Adeguamento alla normativa UE per una maggiore conformità, gestendo anche procedure di infrazione relative alla gestione collettiva del diritto d'autore), e dalla L. 132/2025 ( Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)

stabilisce:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter ( integrato dalla Legge n. 93/2023), 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies)**

Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all' art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

### **Reati ambientali (art. 25 undecies)**

Introdotta dalla legge 116/2009, l'articolo è stato sostituito dal d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121. Con tale norma si è provveduto ad introdurre nei reati presupposto una serie di norme già contenute nel decreto legislativo 152 del 2006, nonché le fattispecie in tema di salvaguardia di specie ed habitat protetti. Con la legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", gli eco-reati sono stati inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del Codice penale. Recenti modifiche dell'articolo, che hanno implementano

il catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa dell'ente in materia ambientale, prevedendo un generale aumento del rigore sanzionatorio, è avvenuto con il D.L. 116/2025 (Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi) convertito con modificazioni dalla L. 147/2025:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
- e) per la violazione dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;
- e-bis) per la violazione dell'articolo 452 septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- e-ter) per la violazione dell'articolo 452 terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- e-quater) per la violazione dell'articolo 452 quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;
- f) per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
  - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- a-bis) per il reato di cui all'articolo 255 bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
- a-ter) per il reato di cui all'articolo 255 ter:
  - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
- 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
- 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
- 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256 bis:

- 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
- 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

f) [LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116];

g) per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259 ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
  - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
  - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
  - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
  - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256 bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.
- 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231(1).

#### **Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25 duodecies)**

Introdotta dal d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109, che ha ripreso e in parte, modificato il decreto d.lgs. 286/98 (testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), l'articolo è stato ulteriormente modificato dalla Legge 161/2017 Recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni che all'art. 30 del ha introdotto sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del TU immigrazione (D.lgs. 286/1998).

1 In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di 150.000 euro.

1 - bis) In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1 - Ter) In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per le quali, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1- quarter) Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

### **Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)**

Introdotta dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 riguardante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017» ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, inserendo l'art.25 terdecies rubricato «Razzismo e xenofobia». I delitti a cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Il D.lgl 21/2018, all'art. 2 – Modifiche in materia di persone, ha aggravato ulteriormente le pene per i reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione legati alla razza e alla fede religiosa:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**Frode in competizioni sportive - Esercizio abusivo - Gioco - Scommessa - Giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)**

Introdotta dall'art. 5 legge 3 maggio 2019, n. 39 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive)

prevede:

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
  - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

**Reati Tributari (Art. 25-quinquedecies)**

L'Articolo, inserito dall' art. 39, comma 2, del d.lgl. 26 ottobre 2019, n. 124, (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), rappresenta un ulteriore ampliamento del catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente che viene esteso ai reati tributari. Se uno degli illeciti penali tassativamente selezionati dal legislatore siano stati commessi, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte dei soggetti apicali, ovvero a seguito dell'omissione di controlli da parte dei vertici sui subordinati, la responsabilità penale per reati tributari si estende alle persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica nel Collegato Fiscale. Convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha esteso la normativa anche in relazione ai "reati tributari" previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. L'articolo 25-quinquedecies è stato ulteriormente integrato dal d.lgs n. 75/2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) che ha previsto l'inserimento del comma 1-bis relativo ai reati tributari commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. L'articolo successivamente modificato D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 che prevede "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Il D.Lgs. 173/2024, nuovo "Testo Unico delle sanzioni tributarie", ha abrogato (art. 101 comma 1 lettera z) il D.Lgs. 74/2000 ( ad eccezione degli articoli 21-bis e 21-ter), recependo (articoli da 70 in poi), tutta la materia dei reati tributari in materia di imposte sui redditi e IVA, senza comunque apportare modifiche alle fattispecie penali, soltanto una ricodificazione degli articoli, precedentemente disciplinate dal D.Lgs. 74/2000 all'interno dello stesso D. lgs. 173/2024. Le disposizioni del nuovo testo unico sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2026. ( Reati Tributari - Modello Organizzativo Parte Speciale).Il D.Lgs. 87/2024 (Riforma Sanzioni Amministrative) ha introdotto modifiche rilevanti al sistema sanzionatorio tributario, toccando sostanzialmente sia le sanzioni amministrative e la responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001).

In particolare l'articolo prevede:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 74/2000 ( così come modificato dal D.lgl. 173/2024), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

### **Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)**

Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, lett. d), D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. E' stato in gran parte modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141,

In particolare, il testo dell'art.25-sexiesdecies prevede che:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e), nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

#### **Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies)**

Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22 (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale). La nuova legge, riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale e le inserisce nel codice penale con l'obiettivo di operare una profonda riforma della materia e di procedere ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio per chi commette reati contro il patrimonio culturale. In particolare, il testo dell'art.25-septiesdecies prevede che:

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

#### **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 duodevicies)**

Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, richiama ad ulteriori fattispecie di reato commesse contro il patrimonio culturale.

In particolare, il testo dell'art.25- duodevicies prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 d.lgl. 231/01.

#### **Delitti contro gli animali (Art. 25 undevicies)**

Articolo introdotto dall'art. 8, comma 1 della L. 6 giugno 2025, n. 82

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544

quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.

### **Delitti tentati (art. 26)**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del d.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

In particolare, il testo dell'art.26 prevede che:

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

### **1.2 L'adozione e l'attuazione del Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa da reato**

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, c.s. m. prevedono, la facoltà per l'ente collettivo di elaborare e adottare un proprio e adeguato Modello organizzativo, di gestione e controllo, con funzione prevenzionale dei reati presupposto, sia compiuti dagli apicali, che dai sottoposti, che superando il vaglio riservato al giudice penale può comportare la concessione del beneficio di esimente da responsabilità all'ente pubblico, nel caso in cui un reato sia stato realizzato nel di lui "interesse o vantaggio".

Il sistema prevede anche l'istituzione di un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- prevedere specifici protocolli (ad es. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;

## Modello Organizzativo

- Adottare un Codice Etico e di comportamento
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 6 del Decreto, come modificato dal D.Lgs. n. 24/2023, il Modello 231 deve altresì prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lett. e), per il cui dettaglio si rinvia alla Procedura Wistelblowing (richiamata nel presente documento) Procedura Segnalazione OdV – procedura di segnalazione Pari Opportunità.

È opportuno rilevare che ex art. 6, ove il reato sia stato commesso da “apicali”, persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova (inversione onere probatorio) che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli organizzativi;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo di cui alla lettera b).

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7).

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato, ed efficacemente attuato, un Modello organizzativo, di gestione e controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, incombendo la prova contraria all'accusa.

Gli artt. 6 e 7 volutamente non indicano uno standard di Modello, giacché la congruenza e adeguatezza di esso è condizionata ad una elaborazione di un modello che, rapportato alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, preveda misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

### 1.3 Le sanzioni previste dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto (art. 9) a carico degli Enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, sono riconducibili alle seguenti categorie:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

#### Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Vengono applicate per “quote”, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

## *Modello Organizzativo*

Il giudice determina il numero di quote sulla base dei seguenti indici: gravità del fatto, grado di responsabilità dell'Ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota, invece, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

### Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 13 del Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
- da Soggetti Apicali;
- da Soggetti Subordinati quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Quanto alla tipologia e alla durata delle sanzioni interdittive, queste sono stabilite dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività da questi svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori reati.

Vale la pena ricordare che in luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Infine, le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'Ente stesso nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto).

L'inosservanza delle sanzioni interdittive applicate all'Ente costituisce il reato di "Inosservanza delle sanzioni interdittive" previsto dall'art. 23 del Decreto.

### Confisca del prezzo o del profitto del reato

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca - anche per equivalente - del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti

### Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto). Tale pubblicazione avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale, nonché mediante affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'Ente.

Occorre, infine, osservare che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

## **2. LE LINEE GUIDA DI CORPORATE GOVERNANCE DI ROMA CAPITALE**

### **2.1. L'attività svolta da Zetema Progetto Cultura s.r.l.**

Società partecipata interamente da Roma Capitale, Zètema è l'azienda strumentale capitolina che opera nel settore cultura, in particolare, della messa in atto della strategia di Roma Capitale volta al potenziamento e all'integrazione dei servizi culturali e turistici. In particolare, la società esercita le seguenti attività:

- a) l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte a valorizzare i beni artistici e culturali in ambito cittadino e nazionale anche mediante la gestione di musei e biblioteche, la valorizzazione delle aree archeologiche e monumentali, delle fontane artistiche ed ornamentali, di sale teatrali e, in generale, l'esercizio di tutte le attività strumentali alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale quali mostre, manifestazioni culturali e di spettacolo;
- b) di interventi di restauro e di consolidamento; redazione di piani di sicurezza e attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; progettazione e realizzazione di allestimenti di spazi espositivi, di accoglienza e museali; l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, direzione dei lavori, impiantistica, valutazione di congruità tecnica economica
- c) il restauro, la conservazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni monumentali, archeologici ed artistici;
- d) gestione di impianti sportivi per la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi e culturali anche all'interno degli stessi, secondo le Linee guida del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda;
- e) attività di promozione e gestione nel settore della moda attraverso azioni che favoriscano lo studio e lo sviluppo della espressione creativa contemporanea nel settore della Moda sul territorio di Roma Capitale

### **2.2. Controllo Analogo**

l'art. 147-quater del T.U.E.L. "Controlli sulle società partecipate non quotate" prevede che l'Ente Locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente Locale e che tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente Locale, che ne sono responsabili; per l'attuazione di quanto previsto, il medesimo articolo stabilisce che l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza

pubblica; sulla base delle suddette informazioni è stabilito che l'Ente Locale effettui il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individui le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

Gli elementi che caratterizzano la Governance delle Società del Gruppo Roma Capitale, dispongono pertanto un sistema articolato ed omogeneo di regole, forme di controllo e di pubblicità dell'attività svolta, in grado di assicurare l'affidabilità del management societario e l'equo bilanciamento tra il potere di questo e gli interessi del Socio Roma Capitale.

In tal senso, anche in adeguamento al D. lgs. n. 231/2001 e s.m.i., l'art. 2 del D.lgs. 175/2016, (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che ha operato un riordino della previgente disciplina di settore, ha fornito la definizione di controllo analogo come "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata".

Con la delibera 27/2018 l'Assemblea Capitolina ha Approvato il Regolamento sull'esercizio del controllo analogo e in ottemperanza alla stessa con la Deliberazione 51/2019 ha approvato Il Regolamento di organizzazione per l'esercizio del controllo analogo che disciplina le modalità organizzative di esercizio del controllo analogo da parte dei competenti soggetti e Strutture dell'Amministrazione Capitolina; al fine di consentire una riorganizzazione del controllo analogo ed un più puntuale coordinamento con i sopracitati provvedimento, l'Amministrazione Capitolina, ha proceduto ad una revisione del Regolamento n. 27/2018 ed è stato approvato il nuovo Regolamento sulla Governance delle Società e degli Organismi partecipati e del controllo analogo, (Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 19/2022) con il quale si è inteso chiarire e rafforzare gli strumenti per un esercizio efficace del controllo analogo di Roma Capitale sulle Società in house che gestiscono servizi pubblici locali e strumentali, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle società controllate.

### **2.3. Funzioni di direzione e indirizzo**

La funzione di direzione ed indirizzo consiste nella definizione delle norme di funzionamento delle Società, delle strategie complessive e nell'assegnazione di obiettivi di breve e medio periodo che le società devono realizzare nell'esercizio della propria attività. Tale Funzione è esercitata mediante:

- La predisposizione dello Statuto societario e sue modifiche.
- L'emanazione di linee guida ai fini dell'adozione di Codici di Corporate Governance e per l'adozione di contratti di servizio.
- L'affidamento di servizi
- La predisposizione, all'interno dei propri documenti di programmazione, tra cui il Documento Unico di Programmazione, di apposite sezioni dedicate alle Società soggette a controllo analogo, in cui sono definite le relative scelte strategiche e gli obiettivi strategici operative.
- L'emanazione di direttive

Relativamente al Contratto di servizio, reso necessario per regolare i rapporti per quelle società, come

Zètema, nei confronti delle quali Roma Capitale assume la doppia veste di proprietario e di principale cliente, ossia di concessionario di servizi pubblici, così come regolato dalla L. 28 dicembre 2001 n. 448 e confermato dal TUEL del 2003, la Giunta Capitolina ha approvato un documento denominato “Linee guida per la predisposizione dei contratti di servizio tra il Comune di Roma ed i soggetti erogatori di servizi pubblici”(Delibera Assemblea Capitolina 64/2023).

In particolare il documento:

- definisce i principi, l’ambito e gli obiettivi della regolazione;
- stabilisce le procedure e le modalità di adozione delle deliberazioni di approvazione del contratto di servizio;
- individua analiticamente il contenuto fondamentale dei contratti di servizio;
- distingue tra profili che attengono alla regolazione del servizio erogato al pubblico e quelli che riguardano il rapporto contrattuale tra Amministrazione e Gestore;
- potenzia gli strumenti di controllo a disposizione dell’Amministrazione e di tutela dell’utenza;
- individua una scheda tipo che indica le informazioni essenziali sui contratti di servizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
- introduce principi relativi alle tipologie lavorative cui ricorrere ed ai diritti dei lavoratori impiegati nel servizio.

#### **2.4. Tipologie e poteri di controllo**

Il Controllo Analogo si articola dunque attraverso stringenti funzioni di supervisione e controllo, in particolare attraverso l’implementazione del Sistema informativo volto a rilevare e monitorare i dati relativi. Tipologie di controllo:

- al Controllo societario: consistente nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi e nella verifica del loro perseguimento
- al Controllo economico – finanziario: consistente nella verifica che la gestione economico-finanziaria si svolga in coerenza con I documenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente proprietario e secondo efficienza.
- al Controllo di efficacia: consistente nella verifica che la società eroghi un servizio rispondente ai bisogni e alle aspettative della collettività e di Roma Capitale sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
- al Controllo della gestione: consistente nella verifica dell’adozione e del rispetto degli atti interni specie in materia di assunzioni e consulenze.

Pertanto, in relazione alla Deliberazione G.C. n. 165/2005, ulteriormente modificata ed integrata dalla recente Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 19/2022 (Regolamento sulla Governance delle Società e degli Organismi partecipati e del controllo analogo), gli elementi che caratterizzano la Governance delle Società del Gruppo Roma Capitale, dispongono dunque di un sistema articolato ed omogeneo di regole, in grado di

## Modello Organizzativo

assicurare l'affidabilità del management della Società e l'equo bilanciamento tra il potere di questo e gli interessi del Socio Roma Capitale.

A tal fine lo schema stabilisce, in maniera univoca, gli organi della Società, individua i relativi poteri e responsabilità e introduce forme di controllo e di pubblicità dell'attività svolta, anche in adeguamento al d.lgs. 231/01.

Le caratteristiche essenziali del Modello di Governance di Zetema Progetto Cultura s.r.l., fatte salve le disposizioni statutarie vigenti, sono rappresentate:

- dalla nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai fini della predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili e delle attestazioni relative all'informazione patrimoniale economica e alla correttezza delle dichiarazioni contabili.
- dalla previsione di una struttura di Internal Audit, posta alle dirette dipendenze dell'Amministratore Unico/Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il compito di accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali, analizzare e valutare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni ed assicurare la conformità degli adempimenti operativi a leggi, norme, regolamenti e procedure interne, al fine di garantire una corretta gestione.
- dall'istituzione di una struttura posta alle dirette dipendenze dell'Amministratore Unico/Organo amministrativo, con il compito di monitorare, valutare, analizzare e gestire i rischi aziendali. (Risk Manager)

Adottato ai sensi dell'art. 1.2 dello Statuto sociale il *codice di Comportamento* individua i flussi di informazione tra gli organi della società e il Socio Roma Capitale e detta le regole di condotta per le nomine dell'Organo Amministrativo e dei Collegi Sindacali delle società partecipate.

In dettaglio il Codice di comportamento include:

- gli indirizzi per la predisposizione e adozione del Codice etico, rivolto all'Organo Amministrativo, Sindaci e dipendenti delle società;
- gli indirizzi per la predisposizione e adozione del regolamento gare, che disciplina le procedure da osservare sia per l'acquisizione di forniture di beni e servizi, sia per lo svolgimento di incarichi conferiti dall'Amministrazione comunale;
- gli obblighi informativi nei confronti di Roma Capitale (come il Piano Strategico Operativo e le relazioni di gestione trimestrali);
- le regole di condotta per le nomine degli Amministratori e dei Collegi Sindacali.

### **2.5. Affidamenti diretti di contratti pubblici**

Il definitivo inquadramento di Zètema quale "società strumentale" di Roma Capitale, ha comportato una semplificazione dei rapporti negoziali tra Zètema e Roma Capitale che sono regolati da Contratti di Servizio adottati con provvedimento della Giunta Capitolina, previa informazione delle Commissioni competenti, in coerenza con gli indirizzi generali contenuti negli strumenti di programmazione dell'Ente approvati dall'Assemblea Capitolina.

Il precedente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.50/2016) poneva come condizione, per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che effettuavano affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale, l'iscrizione in un apposito registro istituito presso l'ANAC. (c. 1 art. 192 d.lgl. 50/2016). Lo stesso articolo richiedeva agli enti affidanti, di condurre un'istruttoria approfondita che dimostrasse la congruità della soluzione in house, giustificando il mancato ricorso al mercato ed evidenziando i benefici per la collettività amministrata. Ulteriore condizione richiamata (art 5 d.lgl. 50/2016 - Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico), prevedeva che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientravano nell'ambito di applicazione del Codice, quindi con possibilità di deroga, quando veniva soddisfatta, la condizione di cui al comma 1 lett. a) ovvero che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercitasse sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (art.2 che il D.lgs.n. 175/2016).

Il nuovo Codice dei Contratti, le cui disposizioni sono in vigore dal primo luglio 2023, in una complessiva ottica di snellimento delle procedure di scelta del contraente, ha semplificato il ricorso agli affidamenti in house superando le condizioni del precedente d.lgs. n. 50 del 2016.

In particolare, l'art. 7 del D. Lgs. 36/2023 introduce il nuovo principio di "auto-organizzazione amministrativa", disciplinato dai primi tre commi:

*1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*

*2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.*

*3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)"*

Come emerge dal disposto normativo sopra riportato, il principio di auto-organizzazione amministrativa ha una portata molto ampia e comporta che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività. Tra queste è compreso anche l'affidamento in house a società partecipate, che deve tuttavia avvenire nel rispetto, come richiamato nel 2 comma, dei seguenti principi:

## Modello Organizzativo

- Principio del risultato: è disciplinato dall'art. 1 del nuovo codice e rappresenta una delle novità più impattanti dello stesso; si traduce nel perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico ricercando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il principio del risultato, secondo il legislatore, costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

- Principio della fiducia: è disciplinato dall'art. 2 del nuovo codice ed è finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

- Principio dell'accesso al mercato: è disciplinato dall'art. 3 del nuovo codice e richiede di favorire, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Pur avendo previsto l'abolizione del registro ANAC degli affidamenti in house, (Art 192 D.lgl. 50/2016 - delibera A.N.A.C. n. 951 del 20 settembre 2017) , il nuovo Codice dei Contratti (D. lgs 36/2023) cogliendo l'importanza del presidio dell'ANAC, sui rapporti di affidamento in house, pur non richiamando espressamente l'Elenco, per rimarcare la competenza della stessa Autorità su specifici compiti di presidio sulle informazioni riguardanti tale tipologia di affidamenti, ha previsto (art. 23, c.5) che: “ Con proprio provvedimento, l'ANAC (Delibera n. 261 del 20 giugno 2023) individua le informazioni e i tempi entro cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25 d.lgl. 36/2023. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2”.

Se, con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, (d.lgl 36/2023) il Controllo Analogico non rappresenta più una delle condizioni necessarie ai fini della deroga al principio di concorrenza, (ex Art 5 D.lgl. 50/2016 ), sostituito dal nuovo principio di “auto-organizzazione amministrativa, che ha una portata molto ampia e comporta che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività (art. 7 d.lgl 36/2023), Zetema, proprio in funzione della qualificazione di società strumentale, è comunque soggetta, come sopra evidenziato, anche attraverso le condizioni previste nel contratto di affidamento diretto ad un controllo analogo a quello che Roma Capitale esercita sui propri servizi, un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società (art. 2 D D.Lgs. 175/2016 - l'art. 147-quater D.Lgs. 267/2000).

La Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 19/2022 (Regolamento sulla Governance delle Società e degli Organismi partecipati e del controllo analogo) ha ribadito le molteplici modalità di controllo, come di seguito specificato:

- preventiva: consistente nella verifica preventiva della coerenza degli atti e degli strumenti di programmazione e pianificazione aziendale agli indirizzi, ai programmi e alle direttive di Roma Capitale;
- concomitante: consistente nel monitoraggio, nel corso dell'esercizio, dei risultati della gestione, della qualità e quantità dei servizi erogati e delle prestazioni contrattuali, degli equilibri economico-finanziari, dell'osservanza dei vincoli di legge e della verifica sul tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale;

- successiva: consistente nella riconciliazione dei crediti e dei debiti delle Società con l'Amministrazione, nell'accertamento che le relazioni dell'organo di controllo societario e del revisore legale attestino la correttezza formale e sostanziale dei bilanci e della documentazione a corredo, nell'esame degli scostamenti dagli obiettivi programmati, nel monitoraggio della quantità e la qualità dei servizi erogati, nella redazione del bilancio consolidato;

## **2.6. Modifiche Statuto di Zètema Progetto Cultura S.r.l.**

Gli importanti risultati assicurati, dal modello gestionale Zètema Progetto Cultura S.r.l., che ha consentito di perseguire ed incrementare, nel corso degli anni, l'obiettivo di costituire un valido sistema integrato di servizi culturali e turistici, finalizzato ad innalzare il livello della qualità dei servizi resi al pubblico e a valorizzare il vasto patrimonio culturale della città. Pertanto, a fronte di un'attenta analisi istruttoria, l'Amministrazione Capitolina oltre ad aver confermato, per il triennio, i precedenti servizi, ha definito l'attribuzione di nuove progettualità sportivo culturali che andranno a valorizzare ulteriormente il ruolo di Zètema Progetto Cultura S.r.l. come punto di riferimento nell'offerta culturale alla Città.

Con la deliberazione n.10 del 27 gennaio 2020 l'Assemblea Capitolina ha approvato la parziale integrazione dello Statuto di Zètema (Art. 4 punto 1 e punto 2 lettera g) in relazione allo sviluppo di nuove progettualità sportivo-culturali e legate ad attività di promozione e gestione nel settore della moda attraverso azioni che favoriscano lo studio e lo sviluppo della espressione creativa contemporanea nel settore della Moda sul territorio di Roma Capitale.

Con la deliberazione n.72 del 20 luglio 2021, attuata ad agosto 2023, l'Assemblea Capitolina ha approvato l'ulteriore parziale integrazione dello Statuto di Zètema, art. 4 art. 1 lett. d, prevedendo, oltre che la gestione di impianti sportivi, progettazione, organizzazione, anche lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi e culturali anche all'interno degli stessi, secondo le indicazioni tecniche del Dipartimento Sport e Politiche giovanili, in conformità a quanto previsto dal Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale e limitatamente agli impianti oggetto di revoca o decadenza della concessione ovvero per gli impianti che rientrano nel possesso dell'Amministrazione per volontà del concessionario, e per il periodo strettamente necessario all'espletamento e completamento della procedura prevista dalla normativa vigente per l'individuazione del nuovo concessionario;

## **2.7. Affidamento di servizi**

Zètema Progetto Cultura s.r.l., in quanto società totalmente partecipata dal Comune di Roma, nell'affidamento dei contratti pubblici di servizi, forniture e lavori, nonché nella stipula dei contratti di sponsorizzazione, come previsto nel D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), agisce nel rispetto delle norme del D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e delle altre norme nazionali e regionali compatibili.

La società si è dotata di un regolamento interno (in corso di aggiornamento) che costituisce fonte integrativa e di dettaglio rispetto alla suddetta normativa. In ogni caso l'attività di Zètema è ispirata ai principi comunitari

ed in particolare al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale, nonché all'efficienza e all'efficacia dell'azione aziendale, in un congruo bilanciamento tra i suddetti principi. Tale attività si svolge nel rispetto dei principi sanciti nel modello adottato da Zètema ai sensi della L. 231/2001 e nei piani aziendali di prevenzione della corruzione adottati nel rispetto della L. 190/2012, nonché nella Procedura di gestione del Procedimento e delle acquisizioni di beni e servizi. Zètema, inoltre, agisce nel rispetto del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione n. 40, adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 27 febbraio 2015 integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018.

### **3. LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA**

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 gli enti collettivi possono elaborare il proprio Modello uniformandosi alle istruzioni e raccomandazioni risultanti da Codici comportamentali redatti da Associazioni di categoria dotate di rappresentatività, validati dal Ministero di Giustizia. Zètema in sede di elaborazione e revisione del proprio Modello ha tenuto conto dei contenuti delle Linee Guida pubblicate da Confindustria e successivamente aggiornate e dotate di validazione Ministeriale.

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello, dovendo questo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società ed ai suoi caratteri peculiari, ben potendo quindi discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale ed astratto.

### **4. FUNZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01**

#### **4.1. Dichiarazione programmatica**

Zètema è, fin dalla costituzione, sensibile alle aspettative del proprio azionista e di tutti i suoi interlocutori ed è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per una gestione trasparente ed efficiente, e per la prevenzione della commissione di reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Zètema, in conformità con le sue politiche aziendali e con le linee definite da Roma Capitale, ha adottato il presente Modello a partire dal 2006 ed ha istituito, originariamente, un organo di vigilanza interno ("Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consentono alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Corporate Governance, riducendo il rischio di commissione dei Reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001.

## Modello Organizzativo

A tal fine, Zètema ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente Modello, delle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida finora elaborate. Tale analisi sarà oggetto di revisione periodica conseguente all'introduzione di nuove figure di reato e/o eventuali modifiche organizzative.

Il presente Modello si propone, pertanto, come finalità di:

- migliorare il sistema di *Corporate Governance*;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività della Società, con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Zetema Progetto Cultura s.r.l. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Zetema Progetto Cultura che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- ribadire che Zetema Progetto Cultura non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui Confindustria Servizi intende attenersi e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

### 4.2. Il Modello Organizzativo di Zetema Progetto Cultura s.r.l.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di controllo preventivo, che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle procedure, contenute nella Parte Speciale del presente Modello, deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, da parte del potenziale autore del reato, di commettere un illecito, illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Zètema anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire a Zètema di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

Parti integranti del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- la mappa delle attività 'sensibili' dell'azienda vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere

commessi i Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, tale documento, a carattere dinamico, potrà essere oggetto di periodiche revisioni, modifiche ed integrazioni;

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della Società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 e
- successive modifiche e integrazioni e la sua rintracciabilità in ogni momento, anche tramite specifica reportistica;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio e, più in generale, il rispetto del "principio di segregazione delle responsabilità";
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

#### **4.3. Processo di predisposizione del Modello e Mappatura dei Rischi**

La Società dopo aver effettuato una preventiva analisi dei rischi, con riguardo all'intera struttura organizzativa e alle attività svolte considerate rilevanti da un punto di vista 231 ha proceduto ad una ricognizione preliminare del contesto aziendale, attraverso l'analisi della documentazione rilevante (ad esempio procedure aziendali, modelli, disposizioni organizzative, responsabilità e competenze, contratti di outsourcing) e mediante lo svolgimento di incontri di risk assessment con i responsabili delle aree ritenute a maggior rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231, al fine di comprendere l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie Aree / Funzioni aziendali, incluse eventuali attività gestite in outsourcing. Sono state quindi individuate le aree aziendali nell'ambito delle quali potrebbe, astrattamente, essere commesso uno dei reati presupposto, nonché quelle che potrebbero essere strumentali alla commissione di tali illeciti, rendendo possibile o agevolando il perfezionamento del reato presupposto (aree a rischio reato), e le relative attività sensibili (ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto). Successivamente, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito delle aree a rischio e le relative modalità esemplificative di commissione del reato. Individuati i potenziali rischi si è proceduto ad analizzare il sistema dei controlli esistenti nelle aree a rischio, al fine di valutarne l'adeguatezza nella prevenzione dei rischi reato. In tale fase si è, pertanto, provveduto alla verifica dei presidi di controllo esistenti (protocolli e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità e tracciabilità delle operazioni e dei controlli, segregazione delle funzioni, sistema dei poteri, organizzazione, contratti di service, ecc.) attraverso l'analisi delle informazioni e della documentazione fornite dalle Aree / Funzioni aziendali. L'analisi svolta ha consentito di predisporre una mappatura dettagliata dei rischi, che è parte integrante del presente Modello, rispetto ai quali si ritiene la Società sia particolarmente esposta. Nella *costruzione di un Modello Organizzativo, fondamentale è la fase di identificazione delle ipotesi di reato, dato che da questa mappatura discende poi la quantità e la qualità delle misure preventive intraprese al fine di prevenire la singola fattispecie*

## Modello Organizzativo

di reato. Sulla base di ogni diversa tipologia di reato “presupposto” sono state valutate le possibili conseguenze sull’organizzazione.

Laddove le attività prese in esame non configurano l’eventualità di potenziale accadimento è stata riportata la dizione N.A. (non applicabile) per consentire all’organizzazione, in caso di sostanziali revisioni organizzative, di aggiornare la mappatura dei rischi.

La valutazione ha portato alla individuazione di un livello di rischio che dipende da un fattore intrinseco (in considerazione della specifica attività svolta, del numero e del ruolo dei soggetti coinvolti e a prescindere dalle modalità di gestione che ne misura il livello di esposizione) e da un fattore di mitigazione che prende in considerazione le prassi e le procedure adottate dall’azienda.

Il valore associato al rischio è di tipo quali-quantitativo ed è classificato in: basso, medio e alto. Il criterio utilizzato, infatti, pur escludendo la relazione classica tra “probabilità” e “gravità” in quanto il solo accadimento è considerato grave per il danno di immagine per la società, al di là delle conseguenze economiche e/o interdittive, tiene conto anche di un fattore quantitativo, in ordine alla potenziale frequenza e/o ripetizione dell’attività e al numero dei soggetti potenzialmente coinvolti.

Pertanto, il valore esprime l’ipotetico rischio di accadimento secondo la seguente logica:

**Basso (colore verde)**: il rischio della potenziale realizzazione del reato è estremamente limitato e non comporta particolari azioni da parte del ‘OdV o dell’Organizzazione, possono comunque essere indicati rilievi da valutare;

**Medio (colore giallo)**: il rischio esiste ed è funzionale monitorare i processi sensibili ponendo in essere specifici protocolli comportamentali e/o individuando precise azioni di monitoraggio su quelli esistenti;

**Alto (colore rosso)**: il rischio è significativo ed è necessario intervenire con specifiche ed immediate azioni correttive.

Per i rischi più significativi l’azienda predispone un monitoraggio periodico per valutare l’efficacia del sistema di controllo adottato ed eventualmente individuare modalità più opportune per una corretta gestione del rischio.

L’Organismo di Vigilanza, nell’ambito dei suoi compiti, potrà individuare nuove attività che dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi sensibili, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi; in particolare, la qualità di ente strumentale di Roma Capitale limita l’attività di Zètema verso altri soggetti pubblici e la partecipazione a gare pubbliche.

#### 4.4. Le componenti del Modello Organizzativo di Zetema Progetto Cultura s.r.l.

Nella presente Parte Generale sono descritte le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- il sistema organizzativo;
- il sistema di deleghe e procure;

## Modello Organizzativo

- le procedure interne di di Zetema Progetto Cultura s.r.l.
- il sistema di controllo di gestione e i flussi finanziari;
- il sistema di controllo sulla salute e la sicurezza;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- l'Organismo di Vigilanza;
- il Sistema disciplinare;
- la comunicazione e la formazione del personale.

### 4.5. Destinatari del Modello

Si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza dello stesso:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi, decidere i piani di azione, dirigere l'attività e in ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale i Responsabili delle Aree e i Dirigenti, nel dare concretezza sia alle attività di direzione della Società, sia nella gestione delle attività interne ed esterne;
- i componenti del Collegio Sindacale, nel controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono rapporti finanziari o di qualsiasi natura con la Società.

### 4.6. Modalità di modifica/integrazione del Modello

Tenuto conto che il presente Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'art.6, comma 1, lettera a) del Decreto, la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza dell'Organo Amministrativo, anche su proposta dell'OdV. Pur tuttavia, modifiche od integrazioni, non sostanziali e di carattere formale, possono essere adottate direttamente a cura dell'Unità Internal Audit, sentito l'Organismo di Vigilanza.

## 5. IL SISTEMA DI GOVERNANCE

### 5.1. la struttura organizzativa della Società

La governance della Società alla data di approvazione del presente aggiornamento del Modello è così articolata:

- **Assemblea degli Azionisti**, riferibile al Socio Unico "Roma Capitale" competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto;
- **Organo Amministrativo**. L'art. 15 dello Statuto societario di Zetema Progetto Cultura s.r.l. prevede che

l'amministrazione della Società possa essere affidata ad un **Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione** composto da 3 a 5 membri e che compete al socio Roma Capitale la nomina e la revoca degli amministratori. Ai sensi del citato Statuto, l'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può quindi, compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle normative di tempo in tempo vigenti, con la sola esclusione di quelli che la legge o lo Statuto riservano espressamente all'Assemblea e in ogni caso secondo gli atti di indirizzo di Roma Capitale.

- **Presidente** Al Presidente, nominato su designazione di Roma Capitale tra i membri del Consiglio di Amministrazione è conferita la rappresentanza legale della Società ai sensi di legge e di quanto previsto dallo Statuto sociale.
- **Amministratore Delegato** All'Amministratore Delegato, nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione su designazione di Roma Capitale, sono conferiti ai sensi dell'art. 2381 del c.c., le attribuzioni proprie del Consiglio di Amministrazione limitatamente alla ordinaria amministrazione e comunque con esclusione delle attività non delegabili per legge o per Statuto dal Consiglio di Amministrazione stesso, nonché delle attribuzioni per le quali la legge o lo Statuto prevede l'autorizzazione dell'Assemblea, conferendole i poteri di rappresentanza e di firma nei limiti delle deleghe ricevute.
- **Collegio Sindacale**, cui spetta il compito di vigilare:
  - sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
  - sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione;

Inoltre, l'articolazione di dettaglio della struttura organizzativa aziendale è definita tramite formalizzazione di specifici documenti quali l'Organigramma, gli Ordini di Servizio ed altri atti formali adottati di volta in volta dalla Società.

Infine, il sistema di controllo e sicurezza aziendale è formato dalle varie funzioni che concorrono in modo sinergico ad assicurare alla società il presidio delle attività sensibili mediante l'applicazione in azienda della normativa di riferimento e delle best practice di settore. Le attività possono essere svolte all'interno della società o fornendo il supporto operativo per quelle esternalizzate o che rispondono all'Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione, come segue:

- Collegio Sindacale;
- Organismo di Vigilanza;
- Internal Audit
- Risk Manager
- Privacy Manager
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- Funzione di Compliance
- Responsabile della Protezione dei Dati Personali;
- Responsabile Salute e Sicurezza sul lavoro;

## 5.2. Conflitto di interessi

Come richiamato nel Codice Etico e di Condotta, nella gestione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, anche potenzialmente, in conflitto di interesse. In particolare, i soggetti apicali che si trovino in una situazione che, anche potenzialmente, può dare luogo ad un conflitto di interessi, devono darne immediatamente informazione formale e astenersi dall'operazione in oggetto. La Società attraverso una prassi consolidata e l'adozione del Regolamento per la gestione del Conflitto di Interessi (in corso di approvazione) ha previsto e disciplinato le ipotesi di conflitto potenzialmente verificabili nella realtà societaria. Il Regolamento conferma e rafforza quanto già disciplinato nel Codice Etico, nel presente Modello Organizzativo e nel PTPCT. Deve, pertanto, considerarsi parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e del PTPCT, in quanto protocollo utile per la prevenzione di diverse tipologie di reati, in particolare contro la Pubblica Amministrazione.

## 5.3. Attività affidate in outsourcing

La Società, ai fini dell'espletamento delle proprie attività, si avvale del supporto di società terze. L'affidamento in outsourcing di attività è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti di servizio che assicurano alla Società di:

- assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, mantenendo la necessaria responsabilità sulle attività esternalizzate;
- mantenere conseguentemente la capacità di controllo circa la congruità dei servizi resi in outsourcing. In particolare, tali contratti prevedono:
- l'attività oggetto di cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
- che il fornitore dia adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società;
- che il fornitore garantisce la riservatezza dei dati relativi alla Società; che la Società abbia facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore, inclusa la possibilità di effettuare specifici audit;
- che la Società possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- un sistema di penali in caso di inadempienze contrattuali;
- che il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione, anche parziale, senza il consenso della Società;
- specifiche clausole in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (accettazione da parte del fornitore di quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento e dal Modello 231 e risoluzione del rapporto contrattuale nel caso di violazione del D.Lgs. 231/2001 e/o del Modello e/o del Codice Etico e di Condotta);
- l'identificazione di un gestore del contratto per le parti;

- l'identificazione dei livelli di servizio e di controllo attesi;

I soggetti competenti della Società verificano, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio e di controllo, il rispetto delle clausole contrattuali e l'adeguatezza delle attività prestate all'outsourcer.

#### **5.4. L'Organigramma**

Zetema Progetto Cultura s.r.l. ha messo a punto un organigramma volto a rendere trasparenti ruoli, competenze e responsabilità nel processo decisionale interno.

La struttura organizzativa interna della Società viene rappresentata a livello macro, in un organigramma, specificando:

- le Strutture in cui si suddivide l'attività aziendale ed i relativi Responsabili;
- le Unità a riporto delle Strutture ed i relativi Responsabili;
- le linee di dipendenza gerarchica.

Tali documenti vengono aggiornati in funzione dei cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa.

#### **6. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE**

Il sistema di deleghe e procure è stato impostato dalla Società in modo coerente con le linee di dipendenza gerarchica e funzionale definite nell'Organigramma aziendale. Le deleghe e le procure sono formalizzate per iscritto e, ove necessario tramite atti notarili, e sono firmate "per accettazione" dal destinatario. Le procure con rilevanza esterna sono depositate presso l'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

Tutti gli atti di delega o conferimento di poteri di firma forniscono le seguenti indicazioni:

- Indicazione del soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- Indicazione del soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- Oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato
- Limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

I poteri conferiti sono oggetto di aggiornamento in funzione degli eventuali cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura.

#### **7. PROCEDURE DI ZETEMA PROGETTO CULTURA S.r.l.**

La Società ha messo a punto un sistema di procedure manuali ed informatiche (c.d. "protocolli") volto a regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo altresì i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza e l'efficacia delle stesse. Le regole procedurali interne applicabili con riguardo alle aree a rischio

prevedono:

- la separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo, tenendo conto dalle dimensioni della Società (c.d. segregazione delle funzioni);
- la tracciabilità documentale di ciascun passaggio rilevante del processo;
- un adeguato livello di formalizzazione, diffusione e comunicazione delle regole stesse.

Le procedure sono diffuse attraverso specifica comunicazione e formazione e raccolte e poste a disposizione di tutti i soggetti anche attraverso la Intranet aziendale. Le procedure assicurano il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

## **8. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI**

### Sistema di controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione adottato da Zetema è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni.

In particolare, il sistema garantisce:

- la pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni, in modo da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, autorizzati, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o da soggetti per quanto possibile distinti;
- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità, intese sia come commissione di infrazioni delle regole stabilite nel presente Modello sia come "tentata commissione", attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting.

### Gestione dei flussi finanziari

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. c), del D.Lgs. 231/2001, tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati presupposto, la Società ha adottato un sistema di controllo interno per la gestione finanziaria che avviene nel rispetto dei principi di tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate, nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

## 9. IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere:

- all'identificazione e alla valutazione dei rischi;
- all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate a prevenire o gestire i rischi riscontrati;
- alla minimizzazione del numero di lavoratori esposti a rischi;
- alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale; ▪ al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- alla programmazione della prevenzione, per integrare in modo coerente le condizioni tecniche dell'Ente con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, e alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL;
- alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Il sistema prevede la puntuale definizione dei compiti, dei doveri e delle responsabilità spettanti a ciascuna categoria di soggetti coinvolti nel settore della SSL, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore.

### 9.1. Codice di Comportamento per le Pari Opportunità e la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni, molestie e violenza di genere.

L'adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza oltre ad essere una decisione strategica che aiuta a costituire una solida base per mettere la Società in grado di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, permette, nello stesso tempo, di creare un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle pari opportunità e delle diversità di genere.

Zetema, promuove rapporti positivi e rispettosi tra i collaboratori interni ed esterni, grazie ad iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Attua una gestione delle risorse umane improntata alla tutela dei principi di pari opportunità e di contrasto alle discriminazioni, violenza di genere e al mobbing. Tale gestione non risponde soltanto a fondamentali esigenze di equità, ma costituisce una leva importante per potenziare la qualità stessa dell'azione della Società. Essa, infatti, dipende anche dalla motivazione lavorativa e questa, a sua volta, è positivamente influenzata da un ambiente di lavoro nel quale è garantito lo svolgimento delle attività su un piano di correttezza reciproca, attraverso anche l'adozione di misure volte a prevenire, rilevare e superare situazioni, reali o potenziali, di conflitto e disagio.

In tale prospettiva, la Società ha predisposto, in continuità con il codice Etico, un Codice di Comportamento in tema di Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni (*in corso di adozione*) per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni, molestie e violenza di genere, uno strumento di garanzia, diretto a prevenire e contrastare qualunque forma di molestia, molestia sessuale, di mobbing e di discriminazione, nel rispetto assoluto della riservatezza. In particolare, con l'adozione di questo Codice di Comportamento Zetema intende:

- a. tutelare la dignità e la parità delle donne e degli uomini sul posto di lavoro, promuovendo e incentivando l'adozione di decisioni e comportamenti ispirati ai principi di equità, rispetto, pari opportunità, collaborazione e correttezza;
- b. definire le condotte che, al di là di sensibilità individuali, costituiscano situazioni di molestia, mobbing o discriminazione;
- c. assicurare, in caso di segnalazione di condotte lesive, il ricorso immediato a procedure tempestive e imparziali, volte a comporre, con discrezione ed efficacia, i casi di molestia sessuale, di mobbing e di discriminazione e a prevenirne la reiterazione;
- d. identificare gli attori coinvolti e i rispettivi ruoli, nell'ambito dell'azione di prevenzione e contrasto delle condotte lesive disciplinata dal Codice;
- e. individuare e monitorare gli episodi di molestia sessuale, di mobbing o di discriminazione, al fine di predisporre adeguate strategie gestionali di prevenzione e contrasto;
- f. favorire la conoscenza e l'applicazione della normativa vigente a tutela della parità e delle pari opportunità per tutti i lavoratori e promuovere l'informazione sulle norme in tema di molestia, molestia sessuale, di mobbing e di discriminazione sul luogo di lavoro.

## 10. IL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Tra i protocolli organizzativi indispensabili a garantire un efficiente sistema di controllo dell'attività dell'Ente e dei suoi dipendenti assume rilevanza centrale un Codice Etico e di Comportamento che individui e indichi i principi etici di riferimento e le specifiche norme di comportamento cui l'Ente intende conformarsi nello svolgimento della sua attività. I principi e le norme ivi individuate sono vincolanti per tutti i soggetti che direttamente o indirettamente operano per conto di Zetema Progetto Cultura s.r.l. Benché sia stato predisposto per finalità diverse rispetto a quelle del Modello, che ha *finalità specifiche di indirizzo delle condotte in modo da prevenire il rischio di commissione dei reati-presupposto di cui al catalogo del D.Lgs. 231/2001 ai fini della concessione dell'esimente specifica della responsabilità dell'ente*, il Codice Etico di Zetema Progetto Cultura s.r.l. ne costituisce parte integrante e sostanziale in quanto le disposizioni contenute nel Modello presuppongono il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico. In particolare, l'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale degli obblighi assunti nei confronti di Zetema Progetto Cultura s.r.l. da parte di tutti i soggetti che con essa si relazionano, a qualunque titolo. La violazione delle norme del Codice Etico potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni, sulla scorta di quanto disposto nell'ambito del Sistema Disciplinare adottato.

Risultano principi organizzativi e comportamentali, generali ed imperativi, per tutti gli Esponenti aziendali, di qualsiasi grado gerarchico, ruolo e funzione:

1. il divieto di porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.
2. di porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarle;
3. di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della P.A.;

4. di promettere o concedere elargizioni in denaro od altre utilità, direttamente o indirettamente, a pubblici funzionari.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. Inoltre:

- I compensi dei Collaboratori e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto.
- I pagamenti possono essere effettuati come previsto dalle procedure esistenti, che contemplano l'utilizzo del denaro contante solo per importi esigui e per acquisti con carattere di occasionalità ed urgenza, dovendo ogni transazione finanziaria essere effettuata per il tramite di Intermediari Finanziari.
- Devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sul socio e sui terzi; devono essere rispettate apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo nei limiti previsti (al socio, agli altri organi) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento, la tracciabilità di tutti i processi relativi all'assunzione di decisioni o all'esercizio di attività gestoria.

## **11. ANTICORRUZIONE , TRASPARENZA E SEGNALAZIONE ILLECITI**

In ottemperanza a quanto previsto dalla L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dal d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", dalla L.179/2017 "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" , modificato in parte dal D.lgs. n. 24/2023, la Società si è dotata degli opportuni atti di regolamentazione interna adottando, oltre al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il Regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazione di illeciti ( Regolamento Whistleblowing). Tali documenti costituiscono parti integranti al presente Modello per la loro particolare attinenza con i temi trattati dal d.lgs. 231/01. Nello specifico, il PCPT è documento, pur autonomo, espressamente integrativo del Modello Organizzativo aziendale e coordinato con esso; il Regolamento Whistleblowing è atto integrativo in attuazione degli obblighi previsti ex art. 6 comma 2-bis del d.lgs. 231/2001. Gli stessi si inseriscono, più in generale, nel campo delle attività di prevenzione della corruzione disciplinando, in particolare, la segnalazione degli illeciti in ambito aziendale, nonché la tutela del segnalante.

### **11.1. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)**

La Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" ha introdotto anche nel nostro ordinamento giuridico, un sistema organico di interventi specifici finalizzati a prevenire, contrastare e reprimere fenomeni corruttivi interni alle amministrazioni pubbliche. Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012, Zètema ha deciso di introdurre e implementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendo l'ambito di

applicazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, attraverso l'elaborazione di un Piano di Prevenzione della Corruzione divenuto, a seguito dell'emanazione del D.lgs 97/2016, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Tale decreto ha, infatti, abrogato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e previsto, in sua sostituzione, la predisposizione di un'apposita sezione all'interno del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione, come previsto dall'art.1 comma 9, della Legge 190/2012, attraverso un'analisi approfondita del contesto aziendale, risponde alle esigenze di individuare i processi, le attività e i loro responsabili, per i quali può esistere un rischio di incorrere in azioni di corruzione; mediante il Sistema di Controllo Interno aziendale, inteso come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative, intende individuare e definire i processi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, anche allo scopo di contrastare e prevenire fenomeni di natura corruttiva.

Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato e integrato dal D.Lgs.97/2016, prosegue l'opera intrapresa dalla Legge 190/2012, in quanto, attraverso la previsione di una maggiore trasparenza di tutte le Pubbliche Amministrazioni, si persegue l'obiettivo di favorire la prevenzione della corruzione, attivare un nuovo tipo di "controllo sociale" (accesso civico semplice e generalizzato), sostenere il miglioramento delle performance, migliorare l'"accountability" dei manager pubblici e abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini.

L'11 settembre 2013 l'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 72 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica in attuazione della L. 190/2012 ed aggiornato con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015; con la Determinazione n° 831 del 3 agosto 2016, l'ANAC ha successivamente approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, aggiornato con Delibera n° 1208 del 22.11.2017. Il PNA 2016 individua tra i destinatari delle linee guida gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., che dovranno implementare "adeguate misure organizzative e gestionali" (Piani di prevenzione della corruzione).

Il Piano Nazionale Anticorruzione al fine di evitare inutili ridondanze e sfruttare analisi e valutazioni già effettuate, consente ai suddetti destinatari di integrare il modello di organizzazione e gestione del rischio, eventualmente adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, con tutti i reati previsti dalla L.190/2012, anche in considerazione del tipo di attività svolta. Prevede, altresì, la trasmissione all'Amministrazione vigilante, di tale parte di modello, integrata ai sensi della L. 190/2012 e denominata "Piano di Prevenzione della Corruzione".

Con Delibera n° 1134 dell' 8.11.2017 recante "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici*" l' ANAC richiedeva l'adeguamento dei Piani di Prevenzione della Corruzione delle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni a quanto indicato dalle suddette linee guida. Con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 – "*Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale*" l' ANAC, ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per formulare indicazioni operative

nella predisposizione dei PTPCT. Con la Delibera ANAC 13/11/2019, n. 1064 ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, adottato ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 1, della L. 190/2012, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Il PNA costituisce uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo. Al fine di adeguare gli indirizzi alle novità legislative e per tenere conto delle problematiche rilevate in sede consultiva e di vigilanza, con la delibera n.1064/2019 l'ANAC ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

Coerentemente con tali previsioni il Socio Unico Roma Capitale ha impartito precise disposizioni alle società partecipate, che, avendo già adottato modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d. lgs 231/01, dovranno integrare i propri modelli e protocolli con estensione a tutte le fattispecie di reato previste dalla L. 190/12 e rispettare i contenuti minimi previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione. Zètema ha provveduto immediatamente, con l'approvazione del primo piano anticorruzione e dei successivi aggiornamenti, a integrare i documenti, ma soprattutto le verifiche e le valutazioni delle rischiosità inerenti responsabilità amministrativa e corruzione per sfruttare le naturali sinergie derivanti da tale scelta.

L'intervento legislativo si muove, pertanto, nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione. Complessivamente, la normativa sull'anticorruzione e il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) si pongono i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- valorizzare gli strumenti di contrasto e prevenzione degli atti corruttivi già in uso;
- sensibilizzare tutto il personale dipendente e non al rispetto della Legge n. 190 del 2012;
- comunicare in maniera propositiva alla cittadinanza, all'utenza, agli stakeholders per promuovere e diffondere la cultura della legalità.

Zètema è costantemente impegnata a garantire comportamenti aziendali responsabili, promuovendo i valori di integrità, onestà e trasparenza nel proprio operare quotidiano, definiti con chiarezza nel proprio Codice Etico aziendale, nel pieno rispetto di tutte le leggi dello Stato italiano. In particolare, Zètema riconosce la circostanza che la corruzione è un ostacolo per lo sviluppo e l'efficienza aziendale, nonché per il mantenimento di un ambiente aziendale sostenibile dal punto di vista sociale ed economico.

Per tali ragioni, in attuazione delle indicazioni di Roma Capitale - Ente di vigilanza e controllo, coerentemente con gli obiettivi definiti dalla legge, dai relativi decreti attuativi e al fine di rendere efficace il proprio impegno nel contrastare qualsiasi atto di corruzione, Zètema predispose il Piano Anticorruzione quale quadro di riferimento di principi e regole che intendono essere uno strumento per la prevenzione e il contrasto di azioni

ad essi non conformi, secondo quanto già previsto e disciplinato dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001 adottati dalla Società e nel rispetto dei principi di Corporate Governance.

## **11.2. Sistema interno di segnalazione delle violazioni – "WHISTLEBLOWING"**

Zètema Progetto Cultura s.r.l., nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottato dalla società, in adempimento al disposto normativo sulla tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite (D.lgs. n. 24/2023, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, - Delibera ANAC n°311/2023 "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". Procedure per la prestazione e gestione delle segnalazioni esterne") riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, ha adottato un'apposita procedura che disciplina il sistema interno di segnalazione delle violazioni (istituto del whistleblowing) al fine di contribuire all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società, a tutela dell'integrità dell'ente e nell'interesse dei destinatari stessi del Modello. Tale documento si prefigge di fornire al whistleblower indicazioni chiare sui soggetti destinatari dell' istituto, sui contenuti e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché sulle forme di tutela che vengono offerte al segnalante di condotte illecite, al fine di rimuovere i fattori che possano disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, quali i dubbi circa l'iter da seguire ed i timori di eventuali ritorsioni. La tutela del dipendente che segnala illeciti è una delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla L.190/2012 ed è adottata da Zètema nel proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, parte integrante del Modello Organizzativo di Zètema ex D.lgs. 231/2001.

<https://www.zetema.it/societa/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/whistleblowing/>

## **12. ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **12.1. Istituzione e profilazione dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV è l'organo previsto dall'art. 6 comma 1 lett. b) del d.lgs 231/2001, nominato dall'Organo Amministrativo della Società per svolgere le attività di controllo, di vigilanza, di osservanza del Modello Organizzativo, adottato dall'azienda, nonché di adattamento ed aggiornamento dello stesso.

Esso è "autonomo e indipendente", distinto dalla Proprietà e dalla Dirigenza della Società, ma "inerente" alla realtà aziendale, nonché espletato con "continuità d'azione". L'OdV è composto da soggetti selezionati, dotati dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché di competenza ed esperienza nelle materie in oggetto.

In sede di nomina dell'OdV, l'Organo amministrativo ne determina la configurazione strutturale e i principi regolanti la durata, la nomina e la sostituzione dei singoli membri, il rinnovo, il *budget* di dotazione annuale, stabilito nella misura dello 0,05% del fatturato annuo di Zetema, omnicomprendivo anche dei compensi

spettanti ai due membri esterni.

Entro tali limiti, l'OdV ha il potere di autodeterminazione con riguardo alla propria organizzazione, regolamentazione e funzionamento mediante l'elaborazione e l'adozione di un Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi di consulenti esterni che può direttamente incaricare dell'effettuazione di interventi professionali, provvedendo al saldo corrispettivo, imputandolo al proprio budget di dotazione di esercizio.

Per la composizione dell'Organismo di Zètema, è stata adottata l'opzione dell'istituzione di un Organismo plurisoggettivo, composto da tre membri, di cui 2 esterni (dei quali uno nominato Presidente) ed un membro interno alla Società generalmente coincidente con l'Internal Audit.

La determinazione della durata dell'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza spetta al Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico. In ogni caso, ciascun componente dell'OdV rimane in carica fino alla nomina del suo successore o alla costituzione del nuovo Organismo.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico, sentito il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione può revocare per giusta causa, in qualsiasi momento, i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Per giusta causa di revoca deve intendersi: a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni; b) l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, di indipendenza e di continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza; c) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, così come definiti nel Modello; d) il venir meno all'obbligo di riservatezza; e) il sopraggiungere di uno dei motivi di ineleggibilità o di decadenza.

Qualora la revoca del mandato sia esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo OdV. Ove sussistano gravi ragioni, il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico procederà a disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale ed, ove non coinvolti, degli altri componenti dell'OdV - la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo componente o dell'intero OdV.

## 12.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Ex art. 6 del D.lgs. 231/2001 e s.m.i., l'OdV è competente allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- vigilare sull'osservanza, il funzionamento, l'aggiornamento ed il *setting* del Modello adottato dalla Società;
- svolgere attività ispettiva e di monitoraggio, anche in coordinamento con gli altri Organi societari;
- rilevare e segnalare all'Organo amministrativo gli eventuali trasgressori di norme e prescrizioni del Modello, ai fini dell'attivazione della procedura di cui al Sistema disciplinare;
- supervisionare l'erogazione dei moduli formativi degli Esponenti aziendali in materia di D.lgs. 231/2001, effettuati a cura del Responsabile del Personale;

## Modello Organizzativo

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle Attività sensibili, i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di *reporting*;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché ricevere ed esaminare le informazioni periodiche trasmesse dagli Esponenti aziendali a ciò tenuti (c.d. Flussogramma);
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- verificare con l'Organo amministrativo le modifiche e le integrazioni al Modello che si rivelassero necessarie od opportune.

### 12.3. Coordinamento intra-organico e Reporting

L'OdV si relaziona costantemente con gli Organi sociali di gestione e di controllo, mantenendo un costante flusso informativo e di coordinamento reciproco.

Tutti i Responsabili di Funzione, nonché qualsiasi Esponente aziendale, sono tenuti a fornire all'OdV ogni informazione, dato, documentazione da esso richiesta, o che possa risultare rilevante all'espletamento delle sue funzioni.

L'OdV redige con cadenza periodica (almeno annuale) e riporta all'Organo amministrativo, e per conoscenza al Collegio Sindacale, in occasione dell'approvazione del Progetto di bilancio di esercizio, una "Relazione" sullo stato del lavoro svolto e sul processo di attuazione del Modello, con pianificazione degli interventi necessari e strumentali a migliorarne la funzionalità, l'efficacia e l'effettività da eseguire nel corso dell'esercizio successivo.

Il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza. Questo può essere invitato a partecipare, senza esercizio di voto, a riunioni consiliari in cui vengano discussi argomenti di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.

L'OdV si coordina con le funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, anche in sede ispettiva, e deve essere costantemente informato dal Management sugli aspetti dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

### 12.4. Verifiche periodiche

Le verifiche sull'operatività del Modello saranno svolte dall'OdV effettuando specifici approfondimenti e test di controllo, prevalentemente a cura della funzione di Internal Auditing, ovvero su richiesta o proposta dell'OdV, anche da soggetti terzi a tale scopo incaricati. All'esito, verrà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione

dell'OdV e del Consiglio di Amministrazione/AU, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni correttive o migliorative da intraprendere.

### **12.5. Procedure per le Attività Sensibili.**

Le procedure che l'organizzazione ha posto in essere, sulla base dei risultati della mappatura dei rischi, c.d. Protocolli Comportamentali, sono contenute nella Parte Speciale del presente Modello e ne costituiscono requisito essenziale.

Tali procedure definiscono, in relazione a specifiche attività considerate ad alto rischio potenziale di commissione dei reati presupposto, gli strumenti necessari per prevenire e ridurre tale rischio. Ogni singolo protocollo individua gli attori coinvolti, le conseguenti responsabilità, le modalità di gestione delle specifiche attività e la documentazione necessaria per rendere i flussi tracciabili e fruibili.

È compito dell'Organismo di Vigilanza controllare il corretto rispetto delle procedure secondo modalità di verifica, autonomamente definite, ma che consentano una valutazione di efficacia degli strumenti in essere, nonché eventuali azioni correttive, qualora necessarie.

In termini generali, l'organizzazione ha comunque individuato alcuni requisiti essenziali che devono essere soddisfatti nella gestione quotidiana delle problematiche afferenti alla materia in oggetto e più precisamente:

1. Fare riferimento al Regolamento acquisti e procedure gare ed alle Procedure di Roma Capitale per la definizione dei Contratti di servizi e degli affidamenti;
2. Osservare le Istruzioni e le Raccomandazioni dell'Organismo di Vigilanza;
3. Adottare una sintonizzazione dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità aziendali, nel rispetto del principio di segregazione dei poteri, separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
4. Adattare la contrattualistica alle specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, anche mediante azioni di controllo e meccanismi sanzionatori.
5. tracciare ogni operazione relativa all'Attività Sensibile. Ogni attività deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata, anche attraverso l'utilizzo di uno specifico strumento informatico che garantisca la riservatezza dei documenti e il tracciamento dell'attività. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'Attività Sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere previsto espressamente il divieto di cancellare o distruggere la documentazione a supporto della tracciabilità dei processi decisionali ovvero, a seconda dei casi, deve essere disciplinata la possibilità di cancellare o distruggere tale documentazione. Sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, standard di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:
  1. tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello Statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
  2. siano adottate all'interno dell'azienda disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni Attività Sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

3. l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
4. l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate in conformità al GDPR e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari; La Società ha definito misure per la protezione dei dati personali conformi al GDPR, in particolare ha definito idonea documentazione per la privacy che descrive tutte le principali attività svolte per garantire la protezione dei dati personali secondo la normativa comunitaria.
5. sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni e assunto l'impegno a mantenere e a considerare soggette ad obbligo di riservatezza tutte le informazioni riservate conosciute;

Con riferimento alle Attività Sensibili che presentano un elevato grado di complessità e di specificità nell'elaborazione dei presidi di controllo si tiene conto delle normative di riferimento e degli standard internazionali per l'implementazione dei sistemi di gestione certificati (quali ad esempio quelli in ambito salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

#### **12.6. Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie**

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti in Zètema risultano fondati su:

- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti;
- un sistema di procedure che regolamentano l'intero ciclo passivo dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture;
- una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di budget che prevede opportune valutazioni preventive/autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.

L'Organismo di Vigilanza proporrà delle integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali pensate ai fini del rispetto del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni nell'ottica di controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma. Tali modifiche saranno adottate dalle funzioni competenti e, se necessario, sarà coinvolto l'Organo Amministrativo/DG, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.

### **13. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV**

#### **13.1. Segnalazione di violazioni del Modello**

Chiunque può segnalare all'OdV notizie o circostanze che si ritiene possano configurare la commissione dei reati presupposto, o "pratiche" non in linea con le prescrizioni comportamentali del Modello, o anche malfunzionamenti od anomalie operative.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni potranno essere in forma scritta, orale, o anonima, anche mediante invio di comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica dedicato all'OdV di Zètema. (organismodivigilanza@zetema.it)

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

### **13.2. Flussogramma rivolto all'OdV**

Tra le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente e periodicamente indirizzate all'Organismo di Vigilanza si segnalano:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi dei contratti per i quali Zètema è risultata affidataria;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al catalogo al momento vigente;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti,
- per i Reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- il sistema relativo alle deleghe di poteri di Zètema.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza potrà proporre, se del caso, all'Organo amministrativo eventuali modifiche dell'indicata elencazione. L'Organismo predisporrà una Tabella riepilogativa del flusso di informazioni richieste, con indicazione della cadenza e degli Esponenti aziendali tenuti.

## **14. LA COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.**

### **14.1. Formazione in materia di D.lgs. n. 231/2001**

Il Modello tiene conto della realtà di Zetema Progetto Cultura e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Destinatari. Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento della propria *mission* e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. In ogni caso, le funzioni competenti assicurano il recepimento nelle procedure della Società dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice di Comportamento.

## Modello Organizzativo

È obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione / informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto, è prevista:

- una comunicazione iniziale. Il Modello, con gli allegati, è comunicato formalmente a tutta la Società e alle risorse presenti attraverso una nota informativa interna. I nuovi assunti verranno adeguatamente informati e riceveranno una formazione sul Decreto, sul relativo Modello e sul Codice di Comportamento. Più in generale è prevista la pubblicazione sul sito aziendale di una copia del Codice Etico e di Comportamento e del Modello;
- una specifica attività di formazione. Tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi del Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto, dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati ivi previsti, del Codice di Comportamento, ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

La formazione del Personale (dirigente e subordinato) è gestita dal Responsabile Formazione, sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, in relazione a specifiche iniziative di somministrazione di moduli di formazione/informazione in materia di D.Lgs. 231/2001.

In particolare:

- verrà predisposta una nota informativa interna rivolta a tutto il personale nella quale saranno illustrati i punti cardine del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni legislative, con sintesi dei contenuti del Modello adottato da Zètema;
- verrà data informazione agli esponenti aziendali e collaboratori esterni dell'introduzione di nuove disposizioni concernenti il Sistema Disciplinare;
- eventuali e-mail di aggiornamento;
- formazione nell'ambito dei corsi istituzionali e/o in specifiche iniziative dedicate;
- i moduli formativi dovranno avere caratteri e contenuti distinti e coerenti con il profilo gerarchico e funzionale dei partecipanti;
- successivamente all'erogazione, dovrà essere attivata una procedura di accertamento dell'effettiva partecipazione al corso da parte del singolo, come di feedback dell'acquisizione dei contenuti formativi.

### **14.2. Informativa a Collaboratori e Partner.**

Zetema Progetto Cultura prevede altresì la diffusione del Modello e del Codice di Etico alle persone che intrattengono con la Società rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori).

La funzione Ufficio acquisti o altri ruoli responsabili della stipula del contratto con Collaboratori e/o Partner si assicurano che sia stata distribuita e ricevuta formalmente la nota informativa sull'adozione da parte di Zètema del presente Modello o di sue successive modifiche.

## **SISTEMA DISCIPLINARE INTERNO**

### **1. Principi generali**

I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello adottato dalla Società costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 cod. civ. giusta la prescrizione dell'art. 7, comma quarto, lett. b), d. lgs. 231/01.

Il Sistema Disciplinare Interno costituisce il complesso organico di prescrizioni regolanti le procedure interne di rilevazione, accertamento, contestazione della violazione del Modello (comprensivo del Codice etico e di Comportamento e delle regole di condotta prescritte dai Protocolli), nonché di successivo sanzionamento del trasgressore.

Esso è conformato alle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, con riguardo ai diritti ed alle garanzie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui al CCNL applicato da Zètema. L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene altresì ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati dalla Società con i Terzi.

Per ogni trasgressione troveranno applicazione sanzioni disciplinari proporzionate e adeguate, nel rispetto dell'art. 2106 cod. civ. alla gravità delle mancanze e comunque valutate in base ai seguenti criteri:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- collocazione gerarchica/funzionale dell'autore della violazione;
- conseguenze e potenzialità di danno per la Società;
- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti/attenuanti;
- eventuale concorso di più soggetti;
- recidiva

La violazione commessa configura un illecito disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie in sede penale, civile o lavoristica.

In particolare, per le violazioni delle prescrizioni del Modello penal-preventivo adottato dalla Società trovano applicazione le seguenti misure sanzionatorie:

- per i Dirigenti, misure nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ("CCNL Dirigenti");
- per i Lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art.

2106 cod. civ. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, nel rispetto delle prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;

- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contratti stipulati con Collaboratori, Intermediari,
- Fornitori;
- misure alternative che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'OdV controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, verrà irrogata la sanzione più grave.

## 2. Infrazioni dei membri degli Organi sociali

La Società valuta con rigore le infrazioni alle prescrizioni del Modello vigente poste in essere dai Vertici aziendali (Organo amministrativo ed Organi di controllo), tenuti a rappresentare l'immagine della Società presso Dipendenti, Soci e Stakeholders.

La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza, della trasparenza e della legalità presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi esercita la leadership aziendale, in modo da costituire esempio e stimolo nei confronti di chi opera con/per la Società. All'OdV è riconosciuto il potere di interloquire con gli Organi societari e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità e/o di revoca per "giusta causa". In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello da parte dei membri degli organi di gestione e/o di controllo, l'OdV in ragione del fatto che la violazione sia stata commessa da un singolo membro, ovvero dall'intero organo collegiale, informerà tempestivamente l'Organo di amministrazione e/o il Collegio sindacale e/o l'Assemblea, per l'assunzione pronta delle opportune iniziative e i conseguenti provvedimenti.

Anche nell'interesse del membro dell'Organo autore della violazione, l'OdV proporrà all'Organo amministrativo e/o all'Assemblea i provvedimenti idonei alla sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni ad esso attribuiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità

## 3. Infrazioni dei Dirigenti

In caso di violazione del Dirigente (direttori, direttori, vicedirettore, institori, procuratori con stabile mandato *ad negotia*), si provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicato. In particolare:

### 1. Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni da parte del Dirigente, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente Sistema Disciplinare, devono essere annotate nel suo stato di servizio.

L'annotazione è strumentale anche al rilevamento di eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate dall'Organo amministrativo in sede di determinazione degli emolumenti,

fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti.

## 2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento daranno luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente nei modi previsti dal CCNL Dirigenti (licenziamento con contestuale motivazione).

## 4. **Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori subordinati**

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i Dipendenti della Società mediante affissione in bacheca, consegna di copia dello stesso, nonché attraverso la tenuta di specifici corsi informativi e formativi.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e configurano illeciti di natura disciplinare.

Le sanzioni rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dal Regolamento disciplinare aziendale che richiama e specifica le sanzioni assunte dal del vigente Contratto Collettivo Nazionale Federculture.

In particolare, l'inosservanza dei doveri e delle prescrizioni comporta, a seconda dell'entità della violazione valutata in base alle prescrizioni del CCNL, l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

1) Incorre nei provvedimenti di "Rimprovero scritto" il lavoratore che:

violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di "Multa" di importo variabile fino al massimo di 4 ore di retribuzione, ovvero nel provvedimento di "Sospensione" dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che:

adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3) Può incorrere, infine, anche nel provvedimento di "Licenziamento" il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno commisurate alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Management aziendale.

Infine, il Sistema Disciplinare definisce un procedimento sanzionatorio nel caso in cui dovessero riscontrarsi condotte ritorsive o discriminatorie nei confronti del soggetto che ha effettuato una segnalazione ai sensi della procedura prevista da Zetema, ovvero in caso di violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante

previsti dalla procedura di gestione delle segnalazioni, il soggetto che le ha poste in essere soggiacerà alle misure disciplinari di cui ai paragrafi che precedono relativamente alla posizione aziendale ricoperta. Alle stesse sanzioni soggiace il segnalante che ha effettuato segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dalla Funzione Personale con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

## **5. Infrazioni dei Collaboratori esterni e Partners**

Le violazioni del Modello per quanto questo risulti applicabile a Terzi, Fornitori di beni e/o di servizi e Collaboratori esterni - fatta salva l'azione di risarcimento di eventuali danni sofferti dalla Società - comporterà l'applicazione immediata delle misure previste quali clausole contrattuali di "risoluzione ipso iure", negli atti di conferimento dell'incarico.

Le violazioni danno luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex art. 1453 cod. civ. ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'art. 1456 cod. civ. A tal fine la Società provvederà ad inserire una "clausola risolutiva espressa" nel contratto di conferimento d'incarico, ovvero nel documento che sostanzia l'instaurazione di un rapporto continuativo tra la Società ed il Collaboratore esterno, anche mediante un addendum al contratto da tempo stipulato che ne risulti privo. La Società potrà sottoporre a tali soggetti, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico, nonché dei Protocolli limitatamente alla sezione regolante il funzionamento del Servizio aziendale/funzione con la quale lo stesso entra in relazione, il quale dovrà datare e sottoscrivere per accettazione.

## **6. Principi procedurali**

L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza del Modello, è chiamato a rilevare eventuali violazioni, accertandole direttamente nel corso di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero indirettamente, a fronte di segnalazioni e comunicazioni inviate dal Responsabile del Servizio aziendale interessato, o dal responsabile della Funzione Personale, ovvero dal singolo Collaboratore, anche in forma anonima.

Tale segnalazione potrà essere effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo a garantirne l'anonimato e la riservatezza e non potrà mai giustificare azioni di ripercussione sull'autore della segnalazione, ancorché sia stata accertata l'infondatezza di essa.

Ove sia rilevata una possibile violazione, l'OdV espletterà un'attività istruttoria volta all'accertamento della violazione e della sua gravità, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi di tutela del Lavoratore sanciti nello Statuto dei Lavoratori, nonché delle procedure all'uopo previste dal CCNL applicato. All'esito ne verrà data comunicazione formale all'Organo dirigente della Società che, quale Datore di lavoro, attiverà la procedura disciplinare, fatto salvo l'eventuale controllo del Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

Sebbene resti in capo al Datore di lavoro l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'OdV potrà fornire parere consultivo (non obbligatorio, né vincolante) circa la congruità della sanzione individuata e la sua concreta attitudine ad eliminare la reiterazione della violazione, come ulteriori violazioni della medesima specie.

## **7 Rinvio**

Le disposizioni del presente Sistema Disciplinare Interno di Zètema sono soggette a coordinamento automatico con le previsioni modificative o integrative del vigente CCNL applicabile.

**Letto, approvato e sottoscritto**

